

COMUNE DI MARONE
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 30

Prot. 5151**OGGETTO: Divieto utilizzo moto d'acqua e mezzi similari.****IL SINDACO**

Considerato che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione, delle attività ittiche e di balneazione è notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

Constatata la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago in generale e di salvaguardare l'interesse turistico locale;

Ritenuto altresì che talune unità di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno installato mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite del tollerabile con conseguente inquinamento atmosferico ed ambientale ed inoltre la carenza normativa ne consente un utilizzo atto a compromettere la sicurezza personale e della navigazione;

Visto il vigente codice della navigazione approvato con Regio decreto 30/03/1942 n.327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 28/06/1949 n.631;

Visto il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con D.M. n.232 del 21/01/1994;

Visto il regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 03/07/1997 n.58600;

Visto il titolo III, punto 3, della medesima ordinanza, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Monte Isola, Sulzano, Sale Marasino, Pisogne, Costa Volpino, Paratico ed Iseo;

Visto l'art.38, comma 2, della Legge 8/06/1990 n.142;

ORDINA

E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Marone;

E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.

DISPONE

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da £.100.000 a £.1.000.000.

~~I trasgressori in seguito all'accertamento dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione si procederà ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.~~

Gli Agenti appartenenti agli enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed all'applicazione delle norme della presente ordinanza.

L'ordinanza n. 30 dell'8/08/1996 è revocata e sostituita dalla presente.

La presente ordinanza mantiene efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, li 18 Agosto 1997

IL SINDACO
(Giuseppe Cordia)

Giuseppe Cordia

